



# CLUB ITALIANO SPINONI

Via Toce, 13  
21100 VARESE-ITALIA

*Fondato nel 1949*

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**2^ COMMISSIONE GIUSTIZIA**

**AUDIZIONE DEL 22 SETTEMBRE 2020 ore 10**

**OSSERVAZIONI AI DDL 76-81-298-360-1030-1078-1344**

Il Club Italiano Spinoni, che in questa sede rappresento su mandato del Presidente – sig. Marco Lozza -, è un'associazione riconosciuta dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiano che ha lo scopo di tutelare, migliorare ed incrementare il cane di razza Spinone Italiano appartenente al settimo gruppo delle razze riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (razze da ferma).

## La storia

Lo Spinone Italiano ed il Bracco Italiano sono razze antichissime, alle quali, da tempo immemorabile, è stata praticata la caudotomia. Lo Spinone lo troviamo menzionato da Senofonte nel 500 a.C. e da Seneca nel 300 a.C.. I Bracchi Italiani con la coda tagliata sono stati dipinti di Ambrogio Lorenzetti nel 1338 nell'affresco del Palazzo Pubblico di Siena. Un esemplare di Spinone Italiano lo troviamo rappresentato da Andrea Mantegna nella Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale di Mantova.

Verso la fine dell'800 si codificano i primi standards delle razze Bracco Italiano e Spinone Italiano. Il grande Cinofilo Ferdinando Délor fondò nel 1882 un sodalizio denominato "La Braccofila", che aveva lo scopo di salvaguardare i Bracchi e gli Spinoni. I primi cani registrati al L.I.R. sono della fine dell'800 e gli allevamenti del periodo selezionavano la razza tagliando la coda.

Nel 1898 la Soc. Braccofila nella pubblicazione “dati e caratteristiche della razza Spinone e Bracco” raffigura vari soggetti sempre con la coda tagliata. A proposito dei canoni estetici, preme riportare una frase di Angelo il Vecchio sullo Spinone del 1897: “Alla prima impressione non simpatizza certo al profano di caccia e nemmeno alle signore”. Infatti, i cani da caccia ed in particolare lo Spinone non sono mai stati considerati dal punto di vista estetico, ma esclusivamente dal punto di vista caratteriale e funzionale e la coda è sempre stata tagliata per evitare danni alla loro salute.

Nel 1949 veniva fondata la famiglia dello Spinone, successivamente denominato Club Italiano Spinoni, con lo scopo di tutelare, preservare ed incrementare la nostra splendida razza italiana.

E' bene rammentare che il prof. Solaro disegnava nel 1939 lo Spinone con la coda corta e nel “Sunto di lezioni di Zoognostica” (Ed.Enci 1955-1957) affermava “Nei cani che cacciano a testa alta, la coda è portata orizzontalmente o in basso. La coda in certe razze viene raccorciata artificialmente e non sempre in omaggio all'estetica, come avviene per il taglio delle orecchie. Nei bracchi, spinoni, grifoni, cani da ferma tedeschi ecc. la coda viene raccorciata, perché essendo lunga e pesante, nello sbatterla, la sua punta viene a contondersi replicatamente, con susseguenti necrosi e cancrene: in tal caso l'amputazione della coda si rende necessaria. Ora siccome questo inconveniente si verifica costantemente, si addivenne ad amputare la coda in queste razze alla prima età”. Anche nelle” Lezioni di Cinognostica (ed.Enci 1975 pag.79) del dott. Barbieri si legge: “In molte razze la coda viene amputata nei primi giorni di vita del soggetto. Questo intervento chirurgico ha un valore prettamente funzionale”

Non sussiste alcun maltrattamento: il taglio della coda ha esclusivamente lo scopo di prevenire sicure lesioni future in età adulta le quali avrebbero delle ripercussioni fisiche e psicologiche importanti sull'animale.

La funzione sportiva dello Spinone come quella del Bracco Italiano è strettamente correlata al suo benessere. Non si può impedire ad uno Spinone o ad un Bracco Italiano di svolgere ciò che appartiene al suo istinto quale quello di correre nei boschi fitti, nelle macchie e di introdursi nei cespugli.

Il taglio della coda viene praticato nei cuccioli nella prima settimana di vita dal veterinario, quando non hanno ancora alcuna percezione del dolore, dato che essi nascono con gli occhi chiusi, con scarsa mobilità e con un sistema nervoso e vascolare non sviluppato. Infatti, nella prima e nella seconda settimana di vita i cuccioli sono immaturi dal punto di vista sensoriale ed aprono gli occhi dopo i primi dieci giorni di vita. Sul punto vi sono unanimi pareri scientifici (Pageat 1998, Scott e Fuller 1962, Houpt 2000, Colangeli e Giussani 2004). Il trauma psicologico e fisico si presenterebbe nel caso si tagliasse la coda ad un cane adulto perché continuamente sanguinante, incurabile e/o in necrosi.

L'allevamento di cani di razza Spinone è costituito da piccole entità, da privati ed appassionati ed ha prodotto nel 2018 n. 414 cuccioli: questo significa che è già a rischio di estinzione e certamente non tagliare la coda avrebbe un forte impatto sugli appassionati della razza.

Non sussiste alcun maltrattamento nella caudotomia nello Spinone Italiano, perchè, come si illustrerà in proseguo, rientra nell'eccezione prevista dall'art. 10 n. 2 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 13.11.1987 che sancisce che "saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico

necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale (traduzione letterale: animale particolare)” o razza particolare . Con tale eccezione si conferma che per il benessere dei nostri Spinoni e per non causare loro inutili sofferenze, non possiamo e non dobbiamo aspettare che la loro coda si riduca ad una piaga per essere obbligati all'intervento che comporterà una convalescenza lunga e dolorosa. Un cane di due anni con ulcere e piaghe alla coda prima soffrirà per il dolore da queste causato e, poi, quanto verrà sottoposto a caudotomia, dovrà sopportare un lungo periodo convalescenza durante il quale vi saranno grandi sofferenze fisiche. Anche dal punto di vista psicologico per un cane adulto le conseguenze sono importanti .

Va anche precisato che l'art. 4, al secondo comma lett. b) della citata Convenzione Europea, impone ad ogni persona che detenga un animale di procurargli adeguate possibilità di esercizio. Gli Spinonisti hanno sempre curato il benessere rispettando le caratteristiche biologiche ed etologiche dello Spinone e ciò in linea con l'art. 4 lettera b) della Convenzione Europea. Il taglio della coda non consiste in un fatto estetico, ma è il risultato dell'esperienza dell'uomo consolidata nei secoli. Nessun allevatore od appassionato intende perpetrare un maltrattamento con il taglio della coda nei primi sette giorni di vita effettuato dal veterinario e con tutte le precauzioni del caso, ma lo fa praticare solamente per proteggere il proprio cane.

Lo Spinone è una splendida razza, una eccellenza italiana, un patrimonio autoctono che va protetto e preservato.

In diritto

Innanzitutto si rammenta che l'art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 13.11.1987, ratificata con la legge 4.11.2010 n. 201, dispone:

“1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti;

2) Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale (traduzione letterale: animale particolare);

b) per impedire la riproduzione.

3) a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare significativi (traduzione letterale: subirà o rischierà di subire dei dolori considerevoli) dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.”

Ritengo doveroso richiamare i precedenti provvedimenti attraverso i quali la caudotomia è stata riconosciuta .

Il Ministero della Salute con Ordinanza del 28.03.2007 disponeva “Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'ENCI per una deroga al divieto” e dopo la previsione generalizzata del taglio della coda , veniva inserita la frase “fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard . Il taglio della coda ove consentito deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita”. La suddetta eccezione veniva reiterata con le successive ordinanze del 14.01.2008 e del 3.03.2009”. Lo Spinone rientra tra le razze per le quali è prevista la caudotomia nello standard FCI.

A seguito della legge 4 novembre 2010 n. 201 concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo il 13.11.87, venivano emesse dal Ministero della Salute in data 16.03.2011 Prot. 4902 (doc. 1) le linee di indirizzo ed indicazione tecniche di attuazione che dispongono: *“con riferimento al combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma 1 lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche. Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, rileva che sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria*

*sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2 lett. a). La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso. Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale. Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2 lett. a)."*

Inoltre, il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 13.07.2011 (doc. 2) sulla "richiesta di definire l'ambito all'interno del quale prevedere la necessità di caudotomia" esprimeva "parere favorevole all'individuazione di razze di cani che in funzione dell'attività svolta, possano essere sottoposte a caudotomia preventiva "ritiene che le razze per le quali si ritiene corretto mantenere la possibilità di eseguire la caudotomia neonatale preveniva siano elencate nella tabella 1, allegata al presente parere (all. 1).

*2) che la caudotomia neonatale preventiva effettuata nella prima settimana di vita nei cani di razze da caccia riduce il rischio di futuri problemi sanitari nei soggetti in attività sportivo-venatoria.*

*3. che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Medico Veterinario operatore; tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cane.*

*4. che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per attività sportivo-venatorie.*

*Ritiene indispensabile – che, ai fini del benessere animale e per ridurre i rischi dell'intervento, la caudotomia neonatale preventiva venga effettuata in sedazione e con anestesia locale.”*

E' bene anche evidenziare che l'ordinanza del 22.03.2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazione dell'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3.03.2009” , a seguito dell'impugnazione da parte del Club Italiano Spinoni e di altri Club che tutelano le razze da ferma, nonché da parte di allevatori, veterinari veniva, prima, sospesa dal TAR del Lazio in via cautelativa e successivamente annullata con la sentenza in data 17.09.2012 (doc.3) che accoglieva il ricorso . Nella motivazione della citata decisione – tra le altre - si legge “In proposito ed a scioglimento di ogni possibile perplessità interpretativa si deve precisare che gli interventi consentiti in via di eccezione dall'art. 10 della suddetta convenzione su valutazione specifica di un veterinario sono comunque interventi “non curativi””. Il Tribunale Amministrativo dopo aver richiamato la circolare ministeriale del 16/03/2011 e l'art.10 comma 2 della Convenzione Europea del 1987 che prevede l'eccezione sopraesposta, afferma “Sicchè rispetto a tali determinazioni ministeriali e fonti



superiori le contestate disposizioni di generalizzata inibitoria della caudotomia, contenute nell'ordinanza impugnata, si pongono in insanabile ed immotivato contrasto risultando peraltro prive di ogni presupposto giustificativo”

Preme anche evidenziare che la stessa Avvocatura di Stato costituitasi nell'ambito del citato procedimento amministrativo, con memoria del 15.03.2012, ammetteva la possibilità di eseguire interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinari sia nell'interesse dell'animale, qualora tali ragioni siano rilevanti dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (art. 10 comma 2 lettera a). “La fattispecie in questione” – afferma l'Avvocatura di Stato “è riferibile in particolare all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro nonché in quelle di natura sportiva venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari quali in zone di fitta vegetazione che comportando un elevato impegno motorio espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite, lacerazioni della coda”.

#### Disegni di legge n.76 e connessi (tutela degli animali)

Nei disegni di legge n. 76 e n. 298 e negli altri disegni connessi ( tutela degli animali) devono essere trasfusi l'art.10 comma 2 lett.a della Convenzione Europea del 1987 , il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13.07.2011 ed il contenuto della circolare ministeriale del 16.03.2011 e, comunque, i provvedimenti sopraindicati.

Si ribadisce che l'art. 10 comma 2 lett.a) della Convenzione Europea del 1987 sancisce: “Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse di un determinato animale”.

Per tutto quanto suesposto, si chiede la modifica dell'art.455 novies primo comma DDL n.76 e dell'art.455 undecies del DDL n.298 primo comma inserendo che è vietata la caudotomia negli animali con l'eccezione se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse di un determinato animale e che l'eccezione si applica ai cani di razza Spinone Italiano e Bracco Italiano.

Da ciò consegue che i cani appartenenti alle citate razze potranno essere esposti in manifestazioni e concorsi proprio per farli conoscere, divulgarli e preservarli, essendo parte dell'importante patrimonio cinotecnico Italiano. Si propone, pertanto, che sia al secondo comma dell'art.455 novies DDL N.76 che nella seconda parte dell'art.455 undieces del DDL 298 venga previsto che i cani di razza Spinone Italiano e Bracco Italiano potranno partecipare a manifestazioni ed eventi pubblici anche con coda tagliata.

E' chiaro che tutte le norme indicate nei DDL n. 76 e nei disegni di Legge connessi dovranno essere coordinate ed integrate ed in particolare dovrà essere prevista ed introdotta l'eccezione sopra indicata nell'ambito delle norme penali proposte nei DDL.

A tal proposito si richiama il DDL n. 1344 e si rileva che all'art. 10 comma 2 è una norma generica che lascia spazio a qualsiasi interpretazione, mentre il reato deve essere un fatto umano tipico che non elude la certezza del diritto e le garanzie per i cittadini.

In ogni caso, in relazione alla norma indicata nel citato DDL che recita "nonchè qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia" si chiede venga introdotta "con l'eccezione se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina

**veterinaria sia nell'interesse di un determinato animale. Nell'eccezione rientra la caudotomia nei cani di razza Bracco Italiano e Spinone Italiano ”.**

Il Club Italiano Spinoni ringrazia dell'attenzione e confida nell'accoglimento delle suesposte osservazioni.

Si allegano i seguenti documenti:


- 1) Circolare dal Ministero della Salute in data 16.03.2011 Prot. 4902 contenente le linee di indirizzo ed indicazione tecniche di attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo il 13.11.87;
- 2) Parere del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 13.07.2011;
- 3) sentenza del TAR del Lazio del 17.09.2012.

Roma, 22 settembre 2020

II CLUB ITALIANO SPINONI

Il vice- Presidente

(avv. Maria Grazia Poli)



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Maria Grazia Poli**  
Patrocinante in Cassazione  
Via Pizzigoni, 2/G - 56028 SAN MINIATO (PI)  
Tel. 0571 42724 – Fax 0571 401201  
e-mail: avv.poli@internetlibero.it



1

# Ministero della Salute

IL MINISTRO

A: REGIONI  
ANMVI  
FNOVI  
ENCI

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

PROT 4902 - 15103 Lom - DASA - P  
OGGETTO: Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente " *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.

In considerazione della recente approvazione della legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente " *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", si ritiene di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed indicazioni tecniche riguardo all'attuazione della stessa.

In primo luogo, si evidenzia l'ambito di applicazione della citata Convenzione europea, definito all'articolo 1, laddove per animale da compagnia si intende " *...ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*".

I cani a disposizione delle Forze armate e di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso che, in ragione della attività in cui sono impiegati, non rientrerebbero nella richiamata definizione, tuttavia godono delle norme di tutela generale della Convenzione stessa.

Inoltre, con riferimento al combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma 1 lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.

Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2 lett. a).

La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.

Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale.

Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2 lett. a).

IL MINISTRO





2

# Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ  
SESSIONE XLVIII

Seduta del 13 luglio 2011

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ  
SEZIONE IV

**Vista** la relazione della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, avente per oggetto "Richiesta di definire un ambito all'interno del quale prevedere la necessità di caudotomia"

Premesso che con tale relazione la DGSAFV avanza al Consiglio Superiore di Sanità il seguente quesito

- "se sia possibile, individuare talune razze di cani che, in funzione dell'attività svolta, possano essere sottoposte a caudotomia preventiva in quanto tale intervento, effettuato precocemente, ha la funzione di salvaguardare l'animale adulto da eventuali problemi sanitari (ivi incluso il rischio di essere sottoposto a caudotomia in età più avanzata) conseguenti all'espletamento di attività di natura sportivo-venatorie"

**Vista** la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 che, all'art. 10, prevede

1. *Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:*
  - a) il taglio della coda;
  - b) il taglio delle orecchie;
  - c) la recisione delle corde vocali;
  - d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. *Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:*
  - a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
  - b) per impedire la riproduzione.
3. *a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;*
  - b) *gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione."*

**Vista** l'Ordinanza 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", che, all'art. 2, comma d) vieta gli interventi



chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

- 1) recisione delle corde vocali;
- 2) taglio delle orecchie;
- 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

Vista la Legge 20 luglio 2004 n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che apporta modifiche al codice penale è, in particolare, dopo il Titolo IX-Bis inserisce, fra l'altro il seguente articolo

- Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
- La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
- La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Vista l'Ordinanza 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" che modifica l'Ordinanza 3 marzo 2009 con la seguente dizione

- la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201»;

Vista la nota n.4902 del 16 marzo 11, a firma del Ministro della Salute, concernente alcune indicazioni tecniche sul trattamento di cani impegnati in talune attività di lavoro nonché in quelle di natura sportivo-venatoria, che interpreta tecnicamente le fattispecie derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e comma 2, lettera a) della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ossia il divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli animali o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda, nonché la possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto che, fra l'altro, indica

- "...Omissis...Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità [...] La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro [...]. Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta ai fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività





*impatto sul benessere psico-fisico dell'animale. Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale [...]"*

Considerato che, in merito allo stato di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e alle modalità di ratifica con riferimento alla caudotomia la situazione Europea è la seguente

PAESE	RATIFICA	CAUDOTOMIA	NOTE
Austria	si	Vietata	
Azerbaijan	si	Ammessata	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Belgio	si	Ammessata	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Bielorussia	no	Ammessata	
Bulgaria	si	Vietata	
Cipro	si	Vietata	
Croazia	no	Ammessata per le razze da caccia	
Danimarca	si	Ammessata	Riserva art. 6 e 10 della convenzione europea 13.11.1987
Estonia	no	Vietata	
Finlandia	si	Ammessata	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Francia	si	Ammessata	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Germania	si	Ammessata per le razze da caccia	Riserva art. 6 e 10 della convenzione europea 13.11.1987
Grecia	si	n.d.	
Lettonia	si	Ammessata solo per: Fox terrier (wire-smooth). Russian Hunting Spaniel, German wire-haired pointing dog. German short-haired pointing dog. German hunting terrier, Welsh terrier	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Lituania	si	Vietata	
Lussemburgo	si	Ammessata	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Macedonia	no	Ammessata	
Montenegro	no	Vietata	
Norvegia	si	Vietata	
Portogallo	si	Ammessata	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Repubblica ceca	si	Ammessata	Riserva art. 6 e 10 della convenzione europea 13.11.1987
Repubblica slovacca	no	Vietata	
Romania	si	Vietata	
Serbia	si	Vietata	
Slovenia	no	Ammessata	
Spagna	no	Ammessata con differenze fra le varie regioni	
Svezia	si	vietata	





Svizzera	si	Vietata	
Turchia	si	Vietata	

**Tenuto conto** del parere dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) che indica

- “[...] è opinione consolidata che i “pathway” neuroanatomici per la conduzione del dolore siano già presenti.[...]La caudotomia, se eseguita nei primi 5 giorni di vita secondo le regole ben codificate in letteratura, è tecnica estremamente veloce, a basso impatto sulla sensibilità dolorifica e a bassissima incidenza di complicanze. [...]”;

**Tenuto conto** della relazione inviata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), alla DGSAFV che indica, fra l'altro, quanto segue

- “[...] Mentre l'amputazione effettuata da personale medico competente entro la prima settimana di vita ed in anestesia locale non comporta sofferenza per l'animale né problemi sotto il profilo medico,. Avendo la struttura caudale una natura maggiormente cartilaginea, l'amputazione della coda di un cane adulto determina, invece, problematiche assai maggiori, specie in relazione alla difficoltà di guarigione ed alle complicazioni legate all'intervento. Inoltre, la caudotomia in un cane adulto necessita spesso di anestesia generale, con i rischi ad essa connessi. [...] una previsione di divieto per l'Italia dell'amputazione caudale anche per le razze per le quali la caudotomia è consentita dallo standard FCI, potrebbe favorire una recrudescenza del commercio internazionale di cane che, se non eseguito secondo le regole nazionali ed internazionali, costituisce atto di grave maltrattamento nei confronti degli animali.[...] comporterebbe con ogni probabilità un aumento esponenziale della domanda di cuccioli verso il mercato estero perché l'allevamento italiano non potrebbe soddisfare tale richiesta. Ciò a discapito esclusivo degli oltre 6.000 allevatori italiani costretti alla cessazione della propria attività.

**Tenuto conto** delle indicazioni della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia che riporta come “La pratica clinica evidenzia come difficilmente le lesioni della coda guariscono con trattamenti conservativi, per la persistenza della causa responsabile della lesione e la difficile gestione del paziente (leccamento, nonostante il collare, e continuo urto della coda contro pareti e oggetti); il ricorso, come procedura terapeutica, alla caudotomia implica un intervento più invasivo con tempi di guarigione più lunghi rispetto al perinatale”;

**Rilevato** che dall'esame della letteratura internazionale più recente, condotta con metodologie statisticamente più avanzate, emerge un aumento del rischio di lesioni alla coda quali fratture, lacerazioni con emorragie e paralisi idiopatiche, spesso ripetute, in cani da caccia in attività venatorio-sportiva non sottoposti a caudotomia preventiva;

**Sentito** il Relatore, Prof. Castagnaro;

### ESPRIME PARERE

favorevole all'individuazione di razze di cani che, in funzione dell'attività svolta, possano essere sottoposte a caudotomia preventiva

### RITIENE

1. che le razze per le quali si ritiene corretto mantenere la possibilità di eseguire la caudotomia neonatale preventiva siano quelle elencate nella tabella 1, allegata al presente parere (all.1).



2. che la caudotomia neonatale preventiva effettuata nella prima settimana di vita nei cani di razze da caccia riduce il rischio di futuri problemi sanitari nei soggetti in attività sportivo-venatoria.
3. che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Medico Veterinario operatore; tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cane.
4. che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per attività sportivo-venatorie.

### **RITIENE INDISPENSABILE**

che, ai fini del benessere animale e per ridurre i rischi dell'intervento, la caudotomia neonatale preventiva venga effettuata in sedazione e con anestesia locale.

### **AUSPICA**

che, al fine del benessere animale e della possibile riduzione delle razze di cui alla lista allegata in cui viene permessa la caudotomia neonatale preventiva, siano pianificati studi volti ad identificare in modo sempre più preciso l'effettivo utilizzo di tali razze per le attività sportivo-venatorie

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
F.to Anna Prete

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
F.to Massimo Castagnaro

*pp.V.*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Concetta Mirisola

VISTO  
IL PRESIDENTE DEL CSS  
F.to Enrico Garaci

N. Allegati: 1

Allegato n.1 (pag. 1)



Tabella 1

<b>GRUPPO DI RAZZE DA FERMA</b>
Bracco ungherese a pelo corto
Cane da ferma tedesco a pelo duro (Drahthaar)
Cane da ferma tedesco a pelo corto (Kurzhaar)
Bracco francese tipo Gascogne
Bracco francese tipo Pirenei
Bracco italiano
Epagneul Breton
Griffone a pelo duro (Korthals)
Spinone Italiano
<b>GRUPPO CANI DA RIPORTO E DA CERCA</b>
Cocker Spaniel
Springer Spaniel



3

N. 07782/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 06502/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2011, proposto da:  
Nerilli Luigi, in proprio e quale presidente del Club Italiano Griffone  
Korthals, Lozza Marco, in proprio e quale presidente del Club  
Italiano Spinoni, Pasqualetti Gianluca, in proprio e quale presidente  
del Club Italiano Epagneul Breton, nonché titolare dell'Allevamento  
del Falco Nero, Cupini Andrea, in proprio e quale presidente del  
Spinger Spaniel Club d'Italia, nonché quale titolare dell'Allevamento  
della Banda Alata, Manfroni Giuseppe Colombo, in proprio e quale  
presidente della Società Amatori Bracco Italiano, nonché quale  
titolare dell'Allevamento delle Crode, Passini Giancarlo, in proprio e  
quale presidente del Kurzhaar Club Italiano, nonché quale titolare  
dell'Allevamento di Prà Capone, Massimino Luca, in proprio e quale  
titolare dell'Allevamento Ferentum, Fusi Franco, in proprio e quale

titolare dell'Allevamento di Morghengo, Merlini Romualdo, in proprio e quale titolare dell'Allevamento della Valle delle Anatre, Guerrini Nadia, in proprio e quale titolare dell'Allevamento del Mucrone, Torniai Mario, in proprio e quale titolare dell'Allevamento del Pratomagno, Bertagna Roberto, in proprio e quale titolare dell'Allevamento dei Morenici, Barbieri Giuseppe, in proprio e quale titolare dell'Allevamento dei Bunarii, Nobile Adriano, in proprio e quale titolare dell'Allevamento di San Jacopo, Mori Marco, in proprio e quale titolare dell'Allevamento Morinensis, nonché quale addestratore professionista, Selmi Marco, in proprio e quale addestratore professionista, Lapi Guido, in proprio e quale titolare dell'Allevamento di San Tommaso, Dinelli Massimo, in proprio e quale titolare dell'Allevamento della Notte di San Lorenzo, Aroldi Stefano, in proprio e quale titolare dell'Allevamento della Guardiola, Camiolo Francesco, in proprio e quale titolare dell'Allevamento della Badia di San Savino, Bandini Riccardo, medico veterinario in Castelfranco di Sotto, Capecchi Francesco, medico veterinario in San Miniato, Bonanni Serena, medico veterinario in San Miniato, Spinelli Giovanni, medico veterinario in Pisa, Chiaramonti Alberto, Selvi Andrea, Barelli Innocenti Luca, Barletti Roberto, Tureddi Andrea, Da Prato Maria Cristina, Antonielli Leonardo, Pacini Fabio, Boschi Stefano, Petri Luigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Grazia Poli e Alberto M. Bruni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via G. Carducci, 4;

*contro*

Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali; ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza del Ministero della Salute, in data 22.03.2011 avente ad oggetto: Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, nella parte in cui, nel modificare appunto l'ordinanza contingibile ed urgente suddetta del 3.3.2009, vieta, all'art. 2 lett. d), gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché alla lettera e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012  
il Cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono legali rappresentanti di associazioni amatoriali di particolari razze di cani (ad esempio Spinoni, Bracchi Italiani, Epagneul Breton, Kurzhaar, Drahthaar, Spinger Spaniel ed altri ) destinati a svolgere attitudinalmente attività sportiva e/o venatoria, ovvero allevatori (anche a scopi commerciali) o addestratori di tali cani o cinofili e proprietari di esemplari appartenenti a razze continentali da ferma oppure ancora medici veterinari (che esercitano la libera professione ed assumono di essere pregiudicati dal provvedimento impugnato).

Quest'ultimo è costituito dall'ordinanza del Ministero della Salute, in data 22.03.2011 (avente ad oggetto: "Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani), nella parte in cui, nel modificare appunto l'ordinanza contingibile ed urgente suddetta del 3.3.2009, da un lato sostituisce, all'art. 2, comma 1, la lettera d), conseguentemente vietando "gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità della Convenzione Europea per la protezione degli



animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201”, dall’altro, modifica la lettera e), vietando, oltre alla vendita e alla commercializzazione, la stessa esposizione dei cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla precedente lettera d).

La specifica questione che viene in rilievo nel ricorso di cui trattasi con riferimento alle contestate disposizioni, è quella del divieto del taglio di coda dei cani che i ricorrenti assumono peraltro (invero fondatamente) essere pratica da secoli seguita, nella prima settimana di vita dei cuccioli, per gli esemplari di certe razze di cani particolarmente dedite ad attività sportiva, di ricerca e venatoria, al fine di prevenire dolorose ferite in età adulta conseguenti all’attività da essi praticata in ambienti angusti ed incolti, ricchi di rovi o tronchi d’albero, quali roveti, macchie, maremme, boschi. Inoltre, precisano ancora i ricorrenti, il taglio indolore della coda in via preventiva nella prima settimana di vita del cane persegue anche lo scopo di incrementare la valorizzazione zootecnica e l’utilizzo delle razze canine secondo i criteri fissati dal Ministero delle Risorse Agricole e Forestali con DM 5.2.1996 n. 21095 (Disciplinare del Libro Genealogico del cane di razza), in coerenza, altresì, con gli standards ed i dati caratteristici di ciascuna razza fissati nel corso dei secoli e che prescrivono, per certe razze (tra cui quelle di cui sopra si è detto), il taglio della coda nella prima settimana di vita dell’animale.

E dunque, gli istanti, rimarcandone la lesività anche in riferimento, per gli allevatori, addestratori e veterinari, ad interessi economico-



professionali, contestano l'ordinanza impugnata (la quale segue ad una serie di precedenti ordinanze, contenenti disposizioni, in tema di caudotomia, non sempre, come invece quella che ne occupa, radicalmente inibitorie, considerato, in particolare, che con ordinanza del 28.3.2007, confermata sul punto dalla successiva ordinanza del 3.3.2009, il Ministero, nel mantenere il divieto del taglio della coda dei cani, ha tuttavia inserito specifica eccezione per i cani appartenenti alle razze canine con caudotomia prevista dallo standard, da eseguirsi e certificarsi da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale), muovendo avverso la stessa quattro articolati motivi di censura, ex adverso ai quali controdeduce tuttavia l'Amministrazione intimata e costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza in impugnativa (avente natura di ordinanza contingibile e urgente, essendo fondata sul concorrente richiamo delle esigenze di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e degli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in tema di sanità pubblica e polizia veterinaria) è stata già sospesa in via cautelare da questo Tribunale, nell'ambito del presente giudizio, con ordinanza n. 3966 del 27.10.2011, con riferimento, tra l'altro, sotto il profilo del fumus, alla dedotta contraddittorietà con altri provvedimenti, di poco antecedenti o successivi, della medesima amministrazione ed all'insussistenza, altresì, dei presupposti giustificativi dell'atto costituiti

dalla sua indifferibilità ed urgenza.

Ritiene il Collegio che gli aspetti sopra evidenziati possano essere confermati anche in questa sede di merito, alla stregua delle seguenti considerazioni:

1) – Sebbene il Ministero, nelle proprie difese, cerchi di avvalorare una ricostruzione ermeneutica dell'ordinanza in questione nel senso che la stessa non avrebbe affatto previsto un generale divieto di amputazione della coda (lasciando ferme le eccezioni di cui alla previgente disciplina “riferite ai cani da gara o addetti a pratiche sportive”, in consonanza con l'art. 10 della Convenzione europea ratificata con legge n. 201/2010), pare al Collegio che proprio nel senso di un generalizzato divieto abbia invece statuito l'ordinanza in impugnativa, alla stregua del suo tenore letterale, e nonostante l'operato richiamo dell'art. 10 della Convenzione suddetta (peraltro all'epoca non ancora entrata in vigore). Ciò risulta invero dal chiaro riferimento, in essa ordinanza contenuto, ad un divieto, senza alcuna prevista eccezione (a parte quella, di generale inapplicabilità, già stabilita dall'art. 5 dell'O M. del 3.3.2009 per i “cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco), di “interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201”. In proposito, ed a scioglimento di ogni possibile perplessità interpretativa, si deve

precisare che gli interventi consentiti in via di eccezione dall'art. 10 della suddetta Convenzione, su valutazione specifica di un veterinario, sono comunque interventi "non curativi" (anche se ritenuti necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse dell'animale) proprio in relazione ai quali, tra gli altri, l'O. M. di cui trattasi dispone inibitoria. <<

2)- Ciò stante sono dunque condivisibili i rilievi mossi dai ricorrenti riferiti ad un contrasto (sintomatico d'illegittimità) delle censurate disposizioni dell'ordinanza di cui trattasi ( a firma del Sottosegretario delegato) con la circolare interpretativa del Ministro della Salute in data 16.3.2011, emanata ad illustrazione della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010 e poi entrata in vigore in Italia il 1°11.2011), nella quale, ribadito il divieto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sono stati però ritenuti legittimi e consentiti gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e certificato dello stesso, "sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere psico-fisico dell'animale".

3)- Tale circolare del Ministro è pienamente coerente, d'altra parte,

con l'art. 10 della ridetta convenzione europea, la quale, pur vietando in generale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia per scopi non curativi, li consente tuttavia "se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse dell'animale". Il principio di cui sopra, con riferimento specifico al possibile taglio preventivo della coda dei cani appartenenti a razze utilizzate in attività sportivo-venatorie, è stato poi specificato, con diffuse argomentazioni di carattere medico-veterinario, dallo stesso Consiglio Superiore della Sanità nella seduta del 13.7.2011. Sicchè, rispetto a tali determinazioni ministeriali e fonti normative superiori, le contestate disposizioni, di generalizzata inibitoria della caudotomia, contenute nell'ordinanza impugnata, si pongono in insanabile ed immotivato contrasto, risultando peraltro prive di ogni presupposto giustificativo.

4)- Sono anche condivisibili i rilievi dei ricorrenti relativi alla mancanza, nell'atto impugnato (in parte qua), della grave, improvvisa ed impellente necessità pubblica che sostanzia nella specie i necessari caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza, trattandosi del divieto immotivato di una pratica seguita da tempi remoti per cani di determinate razze (e non quindi di esigenze improvvisamente e inaspettatamente intervenute) attraverso un provvedimento (peraltro di proroga di precedenti ed incidente anche su aspetti —quali quelli di cui alla lettera e)- con riflessi economico-professionali o

imprenditoriali) destinato durare nel tempo per un periodo (di 24 mesi) che non sembra compatibile con la straordinarietà insita nelle ordinanze della specie. Al riguardo, va infatti considerato che il requisito della contingibilità -di cui anche all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833- implica che la situazione di emergenza sia oggettivamente tale da poter essere fronteggiata con un provvedimento la cui esecuzione non duri più di un breve lasso di tempo (cfr., al riguardo, CdS, IV, n. 605 del 06-12-1985). Né risulta adeguatamente specificato, nell'atto, l'eventuale pericolo per l'incolumità pubblica.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il proposto ricorso dev'essere accolto, con annullamento, per l'effetto, dell'O. M. 22.3.2011, limitatamente alle disposizioni contestate e fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

La peculiarità della questione trattata induce tuttavia il Collegio a ravvisare sufficienti ragioni giustificative per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato, nei termini e limiti specificati in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)